

D.V. 11



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 4, che, tra l'altro:

- al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
- al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, adottato ai sensi del citato articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che definisce le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, concernente *"Obblighi in materia di salute e sicurezza"*, il quale dispone che i comuni devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nel progetto idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché il successivo comma 3, il quale dispone che ai fini dell'assicurazione INAIL dei soggetti coinvolti nei PUC è fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sopra richiamato;

VISTO il predetto articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che recita: *"Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39"*;

ATTESA l'esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), mediante il pagamento di un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del citato Testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;

CONSIDERATE la relazione del Direttore Generale dell'INAIL in data 2 gennaio 2020 e la nota tecnica della Consulenza Statistico attuariale dell'Istituto;

CONSIDERATA la determina del Presidente, munito dei poteri del Consiglio d'amministrazione, dell'INAIL n. 3 del 3 gennaio 2020, concernente la *"determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22 ottobre 2019"*, che ha stabilito il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC nella misura pari a euro 0,90, da rivalutarsi annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

È approvata la determina n. 3 del 3 gennaio 2020, adottata dal Presidente dell'INAIL, parte integrante del presente decreto, che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. n. 1124/1965, nella misura pari a euro 0,90 su base giornaliera, da rivalutarsi annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo, per i soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero in similari condizioni di povertà, come eventualmente individuati con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale.

Roma, 14 GEN 2020

Nunzia Catalfo

DATA	PROT. n.	ORGANO
03/01/2020	3	PRES

Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2019 n. 149.

IL PRESIDENTE

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e, in particolare, l'art. 25, comma 2;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione - dei poteri degli Organi dell'Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che dispone, tra l'altro, che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a offrire la propria disponibilità per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti utili alla collettività (PUC) nel contesto del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale;

visto, altresì, l'art. 12 comma 12 del citato d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 secondo il quale agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC nonché a quelli derivanti dall'assicurazione Inail si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1 comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione (PON Inclusione);

considerato che il citato art. 4, comma 15, del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi - previa intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di

DATA	PROT. n.	ORGANO
03/01/2020	3	PRES

conversione del citato decreto legge n. 4/2019 per la definizione delle forme e delle caratteristiche, nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 n. 149 - adottato ai sensi del citato articolo 4, comma 15, del d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, - e, in particolare, l'art. 4, commi 2 e 3, in base ai quali i Comuni devono attivare, in favore dei soggetti coinvolti nei progetti, idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail), connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC e, ai fini dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, viene fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario, a norma dell'articolo 42 del citato d.p.r. 1124/1965;

visto l'art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 "Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39";

attesa l'esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), mediante il pagamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del citato Testo Unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;

viste la relazione del Direttore Generale in data 2 gennaio 2020 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale, ivi allegata,

DETERMINA

1. Premio speciale unitario giornaliero per la copertura assicurativa Inail dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei PUC.

Il Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utilità alla Collettività (PUC) è stabilito, per l'anno 2019, nella misura pari a euro 0,90, comprensivo dell'addizionale pari all'1% ex art. 181 del d.p.r. n.1124/1965.

Il premio speciale unitario è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari, per l'anno 2019, a euro 48,74 ed è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Il premio speciale unitario giornaliero dopo il primo biennio di applicazione può essere rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta

DATA	PROT. n.	ORGANO
03/01/2020	3	PRES

dell'Inail, in relazione sia del numero dei giorni medi di effettiva esposizione al rischio dei soggetti complessivamente coinvolti, sia delle effettive lavorazioni svolte dalla platea assicurata.

Il premio speciale unitario giornaliero è dovuto per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato.

La copertura assicurativa garantisce ai soggetti impegnati nei PUC, in caso di infortunio o malattia professionale, tutte le prestazioni erogate dall'Inail a legislazione vigente.

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti impegnati nel PUC si fa riferimento alla medesima retribuzione convenzionale giornaliera assunta ai fini della determinazione del premio speciale giornaliero.

2. Soggetti assicurati.

Sono soggetti all'assicurazione Inail: i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il Comune di residenza; i beneficiari del reddito di cittadinanza la cui partecipazione ai progetti utili alla collettività è facoltativa¹; le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Attivazione della copertura assicurativa.

Il Comune titolare del PUC, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2019, n. 149, attiva la copertura assicurativa Inail per i soggetti percettori del reddito di cittadinanza e per quelli che possono aderire volontariamente alle attività del progetto, direttamente tramite la piattaforma GePI prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

¹ Persone escluse dalla partecipazione che possono aderire volontariamente:

le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente > a €. 8.145 o da lavoro autonomo > a €. 4.800;

le persone frequentanti un regolare corso di studi;

i beneficiari di Pensione di cittadinanza o beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;

i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999;

i componenti con carichi di cura (presenza di minori di tre anni o persone con disabilità grave o non autosufficienza)

Persone esonerabili che possono aderire volontariamente:

i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale;

i lavoratori che, pur occupati, hanno un reddito da lavoro dipendente < a €. 8.145 o da lavoro autonomo < a €. 4.800, con un impegno lavorativo superiore a 20 ore settimanali o un tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, superiore a 25 ore settimanali;

i partecipanti a tirocini formativi o di inclusione sociale;

le persone in condizioni di salute che non permettono il lavoro (incluse le donne in stato di gravidanza);

altre eventuali fattispecie definite mediante specifico Accordo in sede di Conferenza Unificata.

DATA	PROT. n.	ORGANO
03/01/2020	3	PRES

Per l'attivazione della copertura assicurativa il Comune, già titolare del codice ditta Inail, accede alla piattaforma GePI e registra il PUC, al quale viene assegnato dalla piattaforma stessa un codice univoco², riportando la data inizio e la data fine del progetto.

Il Comune comunica, inoltre, il codice fiscale di ciascun soggetto via via assegnato al PUC indicando per ciascuno la data di inizio dell'attività nell'ambito del PUC stesso.

La comunicazione dei soggetti inseriti nel PUC viene effettuata dal Comune entro il giorno prima dell'inizio delle attività di ciascuno di essi, mentre la cessazione dal PUC è comunicata entro il giorno successivo dalla data di fine partecipazione ad esso.

Gli oneri connessi agli eventi infortunistici relativi ai soggetti non regolarmente comunicati o registrati nella piattaforma GePI sono posti a carico del comune titolare del PUC.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica che il codice fiscale inserito dal Comune corrisponda ad uno dei codici fiscali ricompresi nella platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza comunicati dall'Inps, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 2 settembre 2019, n.108³ e trasmette all'Inail, con flusso giornaliero, in cooperazione applicativa, i dati relativi ai progetti e ai beneficiari ricompresi nella platea trasmessa dall'INPS. Con riferimento alle persone di cui all'articolo 2, ultimo periodo, eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'adesione ai PUC su base volontaria, le modalità di verifica saranno indicate nei medesimi provvedimenti.

L'Inail invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il giorno successivo alla trasmissione, il flusso di ricezione dei dati relativi ai PUC e ai beneficiari in essi inseriti con esito positivo nonché alla PEC del Comune il certificato di assicurazione relativamente all'avvio di ciascun PUC.

4. Comunicazione trimestrale del numero delle giornate

Il Comune comunica attraverso la piattaforma GePI entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei soggetti inseriti nel PUC.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all'Inail entro il 30 del mese successivo alla predetta comunicazione il numero delle giornate indicate dal Comune

² Il codice, che identifica univocamente ciascun PUC, è composto da:

- codice area del PUC, che rappresenta l'ambito all'interno del quale possono essere attivati i PUC che può essere: culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni);
- il codice ISTAT del Comune che sta attivando il PUC;
- l'anno di attivazione del PUC;
- un numero progressivo per ogni PUC.

³ DM 108/2019 - Articolo 3 (Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc), comma 1:

"1. Il Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è alimentato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e comma 4, lettera f, del decreto-legge n.4 del 2019, dall'INPS e dall'ANPAL che, secondo termini e modalità di seguito definite e per le finalità individuate nei commi seguenti e nell'articolo 7, nel rispetto del principio di minimizzazione, trasmettono al Sistema i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:

a) INPS, con riferimento ai beneficiari del RdC:

- 1) dati anagrafici e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;[...]"

DATA	PROT. n.	ORGANO
03/01/2020	3	PRES

relative a ciascun soggetto inserito nel PUC per il trimestre di riferimento ed eventuali rettifiche del numero delle giornate indicate nei trimestri precedenti.

5. Calcolo del premio assicurativo e rendicontazione degli oneri a carico dello Stato.

All'onere per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nell'ambito dei PUC si provvede, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del citato decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208/2015 e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusionione (PON Inclusionione).

L'Inail, ai fini di determinare l'onere assicurativo per i beneficiari impegnati nell'ambito dei PUC, acquisiti i dati trimestrali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al numero delle giornate di attività svolte dagli stessi beneficiari, calcola il premio relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli relativi ai trimestri precedenti e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le seguenti date:

- 30 giugno (trimestre gen-mar)
- 30 settembre (trimestre apr-giu)
- 30 dicembre (trimestre lug-sett)
- 30 marzo (trimestre ott-dic).

Eventuali integrazioni di premio in aumento o in diminuzione relative ai trimestri già rendicontati dovute a rettifiche di errori di comunicazione da parte dei Comuni o di trasmissione da parte della piattaforma GePI devono essere rendicontate nel primo trimestre utile.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del decreto di approvazione.

Franco Bettoni
